



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8382 del 2013, proposto da:
Team Service Società Consortile a r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di capogruppo
nonché mandataria del r.t.i Società Nazionale Appalti Manutenzione
(Snam), Lazio Sud s.r.l., r.t.i. Linda s.r.l., tutti rappresentati e difesi
dall'Avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso lo stesso Avv.
Avilio Presutti in Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro, n. 10;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'Avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio
Colonna, n. 27;

nei confronti di

Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea

Manzi, dall'Avv. Stefano Baccolini e dall'Avv. Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso l'Avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 09137/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Manutencoop Facility Management s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Presutti, l'Avv. Ricci e l'Avv. Luigi Manzi su delega dell'Avv. Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Manutencoop Facility Management s.p.a. ha impugnato avanti al T.A.R. Lazio gli atti della gara d'appalto, indetta e svolta dalla Regione Lazio, nella forma della procedura aperta, per l'affidamento del "*servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione*".

2. La gara veniva suddivisa in dieci lotti, ciascuno da aggiudicarsi

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Per quanto concerne il lotto 5, relativo all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, la Commissione giudicatrice, all'esito della propria attività valutativa, aggiudicava la gara al costituendo r.t.i. Team Service Società Consortile a r.l., ditta mandataria, Società Nazionale Appalti Manutenzione – S.N.A.M. – Lazio Sud s.r.l. e Linda s.r.l., ditte mandanti, mentre Manutencoop Facility Management s.p.a. risultava seconda classificata.

4. Manutencoop Facility Management s.p.a., nel proporre ricorso avanti al T.A.R. Lazio, sollevava due censure verso l'operato della Commissione giudicatrice, entrambe volte a contestare la validità dell'offerta risultata aggiudicataria.

4.1. Con il primo motivo di ricorso, in particolare, sotto un primo profilo Manutencoop Facility Management s.p.a. lamentava che la validità del contratto di avvalimento stipulato tra Team Service Centro s.c.r.l. e Team Service Nord s.c.r.l. risultasse assoggettato ad una condizione sospensiva di validità.

4.2. Sempre nell'ambito del primo motivo, ma sotto un diverso profilo, veniva contestata la genericità e, quindi, l'inidoneità del medesimo contratto di avvalimento, laddove l'impresa ausiliaria Team Service Nord s.c.r.l. dichiarava la messa a disposizione del requisito del fatturato globale, richiesto a pena di esclusione, di cui Team Service Centro s.c.r.l. era priva.

4.3. Con un secondo motivo, invece, Manutencoop sosteneva l'inammissibilità dell'offerta aggiudicataria per violazione, tra l'altro,

dell'art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006, in quanto priva dell'indicazione delle quote di partecipazione del r.t.i. in capo a ciascuna delle tre imprese.

5. Si costituivano in giudizio l'Amministrazione resistente e il r.t.i. aggiudicatario, concludendo entrambe per il rigetto del ricorso.

6. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 9137 del 24.10.2013, accoglieva il ricorso proposto da Manutencoop Facility Management s.p.a. e annullava gli atti impugnati, ritenendo assorbente il secondo profilo del primo motivo di ricorso e giudicando invalido il contratto di avvalimento del r.t.i. aggiudicatario.

7. Avverso tale sentenza ha proposto appello Team Service Società Consortile a r.l., deducendone l'erroneità e, in particolare, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 66 del d. lgs. 163/2006, l'eccesso di potere per la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l'erroneità dei presupposti, lo sviamento di potere e ne ha chiesto, previa concessione dell'invocata sospensione e, se del caso, previa remissione pregiudiziale degli atti dalla Corte di Giustizia CE, l'integrale riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure da Manutencoop Facility Management s.p.a.

8. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio Manutencoop Facility Management s.p.a., opponendosi all'accoglimento dell'avversario gravame e riproponendo, altresì, i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice, e la Regione Lazio, chiedendo anch'essa la reiezione dell'avversario gravame.

9. Con motivi aggiunti Team Service Società Consortile a r.l. ha poi

dedotto che, a seguito di circostanze sopravvenute tali da certificare la grave malafede dell'appellante in sede di esecuzione di precedenti appalti e, comunque, da menomare le qualità soggettive necessarie per intrattenere rapporti con la p.a., e ha quindi domandato che fosse dichiarata l'inammissibilità/l'improcedibilità del ricorso proposto in primo grado dalla stessa Manutencoop.

10. Nella camera di consiglio del 5.12.2013, fissata per l'esame dell'istanza di sospensione, il Collegio rinviava la causa, per la discussione del merito, all'udienza pubblica del 6.2.2014.

11. Nella pubblica udienza del 6.2.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione.

12. L'appello, seppur per le ragioni che qui di seguito saranno esposte, deve essere respinto.

13. Preliminarmente devono essere esaminati i motivi aggiunti, proposti dall'appellante Team Service Società Consortile a r.l., la quale ha affermato che sarebbero sopravvenute circostanze tali da certificare la grave malafede di Manutencoop in sede di esecuzione di precedenti appalti e, comunque, da menomare le qualità soggettive necessarie per intrattenere rapporti con la p.a., imponendo conseguentemente una declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da Manutencoop.

13.1. A sostegno di tale motivo l'appellante ha addotto alcune notizie di stampa, dalle quali si evincerebbe che, all'esito di una indagine avviata sin dal 2011 dalla Guardia di Finanza, è stato disposto l'arresto di alcune personalità imprenditoriali e politiche in Puglia, che

assegnavano appalti pubblici in cambio di assunzioni di persone di fiducia e altri favori, e che risulterebbero indagati, nell'ambito di tale inchiesta, alcuni *manager* di Manutencoop, che si sarebbe aggiudicata alcuni appalti in Puglia in modo illecito.

13.2. Tale circostanza, assume l'appellante nei motivi aggiunti proposti ai sensi dell'art. 104, comma 3, c.p.a., proverebbe la mancanza dell'affidabilità di Manutencoop, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lett. f), del d. lgs. 163/2006, con conseguente venir meno dell'elemento fiduciario che dovrebbe contraddistinguere i rapporti contrattuali di appalto pubblico.

14. I motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e, comunque, nel merito sono infondati.

14.1. L'art. 104, comma 3, c.p.a., stabilisce che possano essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle parti, nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

14.2. Ben è evidente che, nel caso di specie, non ricorra l'ipotesi contemplata dalla menzionata disposizione, dato che l'appellante non ha certo dedotto, a sostegno dei motivi aggiunti, vizi ulteriori degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati da Manutencoop nel giudizio di prime cure.

14.3. I motivi, peraltro, sono infondati anche nel merito, poiché non è possibile certo trarre da semplici articoli di stampa o da voci correnti nel pubblico significativi argomenti probatori utili a dimostrare

l'inaffidabilità di un'impresa o il difetto dei requisiti morali richiesti dall'art. 38, lett. f), del d. lgs. 163/2006.

14.4. Sarà del resto preciso dovere della stazione appaltante, laddove emergano realmente seri e – seriamente – documentati dubbi circa l'affidabilità dell'impresa concorrente, verificarne i requisiti di affidabilità prima di addivenire alla stipula del contratto, adottando tutti i provvedimenti all'uopo previsti dall'art. 38 del d. lgs. 163/2006.

14.5. Ne deriva che i motivi aggiunti proposti dall'appellante sono inammissibili prima (e oltre) che, nel merito, infondati.

15. Il T.A.R. Lazio, ciò premesso, ha affermato nell'impugnata sentenza l'invalidità del contratto di avvalimento con il quale Team Service Centro ha dichiarato di avvalersi del requisito del fatturato globale posseduto da un'altra consorziata, Team Service Nord, per presunta indeterminatezza e genericità dell'avvalimento stesso, facendo applicazione dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010, che impone il principio di specificità dell'avvalimento.

15.1. L'appellante si duole che il d.P.R. 207/2010 non potrebbe trovare applicazione alla procedura di gara, oggetto di causa, in quanto esso è entrato in vigore l'8.6.2011, mentre il bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea l'8.6.2011.

16. Ha errato anzitutto il primo giudice nel ritenere che sia applicabile alla presente controversia il d.P.R. 207/2010, entrato in vigore l'8.6.2011 e, cioè, il giorno successivo a quello in cui il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,

ritenendo che nel caso di specie dovesse aversi riguardo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 10.6.2011, e ciò in affermata applicazione dell'art. 66, comma 8, del d. lgs. 163/2006, a norma del quale la decorrenza giuridica degli effetti che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

16.1. Ha trascurato il primo giudice di considerare, così ragionando, che è sul testo del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea che gli operatori economici europei devono poter fare affidamento per partecipare alla procedure di evidenza pubblica indette dalla stazione appaltante nazionale, rimanendo così la *lex specialis* definitivamente cristallizzata in tale testo e, quindi, indifferente alle modifiche normative successivamente intervenute.

16.2. Tanto è dimostrato proprio dall'art. 66, comma 5, del d. lgs. 163/2006, secondo il quale il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in una delle lingue ufficiali della Comunità è l'«*unico facente fede*».

16.3. Se così non fosse, del resto, e il bando successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sottostesse a diversa disciplina normativa interna, nel frattempo intervenuta, si creerebbe una disparità di trattamento normativo tra operatori economici stranieri e quelli nazionali, per la medesima gara, del tutto contraria al fondamentale principio della *par condicio* che

ispira la normativa europea.

16.4. Tale iniqua e aberrante conseguenza dimostra, ancor di più, l'erroneità della premessa giuridica dalla quale ha preso le mosse il ragionamento del primo giudice, del resto contraddetto da altra, di poco successiva e corretta, pronuncia in senso opposto del medesimo T.A.R. Lazio.

16.5. Né tale conclusione, merita qui solo aggiungere, si pone in contrasto con la lettera dell'art. 66, comma 8, del d. lgs. 263/2006, che concerne la ben diversa questione del *dies a quo* della piena conoscenza, per gli operatori nazionali, della *lex specialis* ai fini dell'impugnazione del bando, *dies a quo* decorrente, appunto, dalla pubblicazione di questo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

16.6. Venuto meno il fondamento normativo – la disciplina dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010 – sul quale il giudice di prime cure ha (principalmente, benché non esclusivamente) fondato la propria decisione, dunque, deve il Collegio esaminare, alla luce delle sole coordinate normative offerte dall'art. 49, comma 2, del d. lgs. 163/2006, se effettivamente il contratto di avvalimento, oggetto di causa, sia indeterminato e indeterminabile, come ha ritenuto in fatto il primo giudice.

17. Al riguardo il T.A.R. ha infatti osservato che l'art. 88 del d.P.R. 207/2010 altro non farebbe che esplicitare un principio già vigente e, per così dire, immanente nell'ordinamento di settore, con una portata ben più ampia di quella attinente al solo prestito dei requisiti di

qualificazione in senso stretto.

17.1. Ritiene il Collegio che il principio affermato dal T.A.R. non possa trovare condivisibile applicazione al caso di specie.

17.2. La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di precisare più volte che il ricorso all'avvalimento, avente ad oggetto il fatturato o l'esperienza pregressa, è legittimo, atteso che la disciplina dell'art. 49 del d. lgs. 163/2006 non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso Codice degli appalti (v., *inter multas*, Cons. St., sez. V, 14.2.2013, n. 911).

17.3. Si legge nell'art.2 del contratto di avvalimento, qui in contestazione, che *“la società ausiliaria si obbliga nei confronti della società avvalsa, e con il presente atto anche nei confronti della S.A., a fornire i requisiti di cui alla premessa j)”* e che essa si obbliga altresì, nei confronti della società avvalsa e nei confronti della stazione appaltante, *“anche a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”*.

17.4. Al punto j) della premessa si legge, ancora, che *“la Coop. di lavoro Team Service Centro [...] intende avvalersi dei requisiti di altra azienda e più precisamente di un fatturato globale pari a € 113.484.588,00”*.

17.5. Nel modello 1.2. la Commissione giudicatrice ha rilevato che la Team Service ha dichiarato un fatturato di € 250.402.213,00, superiore al minimo richiesto del 60% per la capogruppo (€ 174.819.600,00), come previsto dal disciplinare, importo risultante dalla somma del fatturato di Team Service Centro, pari ad € 136.917.625,00, e di Team Service Nord, pari ad € 113.484.588,00.

17.6. Sulla base di tali elementi non è possibile affermare, come ha fatto il primo giudice, che l'offerta dell'aggiudicataria Team Service sia indeterminata e indeterminabile perché, sia dal contratto di avvalimento tra Team Service Centro, ausiliata, e Team Service Nord, ausiliaria, sia dalla dichiarazione modello 1.2. del legale rappresentante di Team Service, l'affidabilità economica dell'aggiudicatario r.t.i., seriamente e precisamente garantita dall'avvalimento di cui si controverte.

17.7. Il giudice di prime cure, d'altro canto e anche sul piano dei rapporti intersoggettivi, non sembra aver tenuto in debito conto, come ha eccepito l'appellante, che la Team Service Società Consortile a r.l. è un consorzio stabile di imprese, disciplinato dall'art. 36 del d. lgs. 163/2006, del quale sia la Team Service Nord s.c.a.r.l. (società ausiliaria) sia la Team Service Centro s.c.a.r.l. (società ausiliata) sono socie consorziate dal 2008.

17.8. Il T.A.R. avrebbe dovuto tener conto di tale realtà economica, espressamente contemplata dagli artt. 34, lett. c), e 36 del d. lgs. 163/2006, poiché il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 del d. lgs. 163/2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica e tali connotati consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento *ex art.* 49 d. lgs. 163/2006, fermo restando che, in

alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente (Cons. St., sez. VI, 10.5.2013, n. 2563).

17.9. Nel caso di specie la Team Service Società Consortile a r.l., consorzio stabile e capogruppo mandataria del r.t.i. aggiudicataria, ha ritenuto di far ricorso, pur non essendo ciò necessario, alla figura aggiuntiva dell'avvalimento, producendo un contratto che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare pienamente determinato e, comunque, ampiamente determinabile, ai sensi dell'art. 1346 c.c., e dunque rientrante nello schema prefigurato dall'art. 49 del d. lgs. 163/2006.

17.10. Anche il forte vincolo infragruppo, dunque, era un elemento che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare, al di là della natura immateriale della risorsa oggetto di avvalimento (il fatturato globale), per apprezzare in concreto la serietà degli impegni assunti tra impresa ausiliaria e ausiliata e, conseguentemente, l'affidabilità complessiva dell'offerta economica presentata dal r.t.i. aggiudicatario.

18. Ne segue che, sul punto, il motivo di appello risulta meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata, non risultando fondato il primo motivo di censure proposto dalla ricorrente in prime cure e accolto dal T.A.R. Lazio.

18.1. Devono essere ora esaminati, in quanto espressamente riproposti dall'odierna appellata nella propria memoria difensiva, gli altri due motivi di censura proposti in primo grado da Manutencoop Facility Management s.p.a.

18.2. Quanto al primo profilo del primo motivo proposto in primo

grado, con il quale si deduce l'invalidità dell'avvalimento in oggetto sulla base del rilievo che, ai sensi dell'art. 8 del relativo contratto, esso avrebbe avuto *“efficacia solo nel caso in cui la società avvalsa conseguirà l'aggiudicazione della gara”*, rileva il Collegio che tale contratto, diversamente da quanto assume l'appellata, è perfettamente idoneo a giustificare la sussistenza dei presupposti di natura sostanziale e, in particolare, dello speciale requisito del fatturato per la partecipazione alla gara in capo al r.t.i. sin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, chiaro essendo che l'evento dedotto in condizione è proprio l'aggiudicazione dell'appalto, in funzione del quale l'avvalimento è stato stipulato, e che trattasi propriamente di condizione risolutiva, come si desume dall'inciso finale, secondo cui, in caso di mancata aggiudicazione, il contratto sarebbe rimasto privo di effetti.

18.3. Si deve qui peraltro aggiungere che sulla legittimità di una tale formulazione del contratto di avvalimento si è pronunciata anche l'A.V.C.P., con la determinazione n. 2 del 1.8.2012, chiarendo che *“deve ritenersi ammissibile il contratto che, pur presentando tutti gli elementi richiesti dal legislatore, sia sottoposto alla condizione che il concorrente risulti aggiudicatario della gara in questione”*.

18.4. Tale motivo, dunque, deve essere respinto.

19. Con il secondo motivo, dichiarato assorbito dal primo giudice e qui pure riproposto, Manutencoop Facility Management s.p.a. ha lamentato che nella dichiarazione, sottoscritta il 22.9.2011, di impegno a costituirsi in r.t.i., ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. 163/2006,

Team Service, S.N.A.M. Lazio Sud e Linda hanno indicato le percentuali di attività, oggetto di appalto, che ciascuna di esse avrebbe eseguito in caso di aggiudicazione, ma non avrebbero indicato le rispettive quote di partecipazione al costituendo r.t.i.

19.1. Ai sensi dell'art. 37 comma 13, del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 i partecipanti a gare pubbliche, riuniti in raggruppamento temporaneo, devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, con conseguente perfetta corrispondenza tra quota di lavori eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, con la necessità che sia l'una che l'altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara.

19.3. Tale obbligo di specificazione trova la sua *ratio* nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, non solo per una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per una previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 26.9.2013, n. 4753).

20. La censura è fondata.

20.1. È invero stato più volte affermato, pure da questa Sezione e prima della novella introdotta dall'art. 1, comma 2*bis*, del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, che anche nel settore dei servizi doveva essere applicata la regola di cui all'art. 37 del d. lgs. 163/2006, la quale richiede la necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione, secondo quanto dispone espressamente il

comma 13 (*“I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”*).

20.2. Per tale consolidato indirizzo, infatti, qualunque fosse il settore dell'appalto (lavori, servizi o forniture), il r.t.i. offerente avrebbe dovuto indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente sia le quote di esecuzione dell'appalto, per la necessaria corrispondenza tra le stesse, trattandosi di un principio generale che prescindeva, secondo tale indirizzo pretorio, dalla morfologia del raggruppamento e dalla tipologia delle prestazioni (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 11.5.2011, n. 2805; Cons. St., sez. IV, 27.1.2011, n. 606; Cons. St., sez. V, 8.11.2011, n. 5892; Cons. St., sez. V, 19.9.2011, n. 5279; Cons. St., sez. V, 12.2.2010, n. 744).

20.3. La generalità di questo principio, affermata in via pretoria, è stata tuttavia successivamente negata dal legislatore che, con la modifica dell'art. 1, comma *2bis*, lett. a), del d. l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, ha affermato che la regola dell'art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006 si applica solo *“nel caso di lavori”* e non invece in quello, di cui si controverte, di *“forniture e servizi”*, per il quale, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d. lgs. 163/2006, *“nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”*.

20.4. Occorre tuttavia notare come, ancor di recente, l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 7 del 30.1.2014 abbia confermato il principio generale affermato prima della novella e abbia

ribadito che, tutte le controversie antecedenti alla riforma del 2012, “*l’obbligo di dichiarazione in sede di offerta si impone per tutte le tipologie di a.t.i. (costituende, costituite, verticali, orizzontali), per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie), e per tutti i tipi di appalti (lavori, servizi o forniture), indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria*”.

20.5. Poiché nella dichiarazione del r.t.i. non si rinviene alcuna determinazione delle quote di partecipazione, limitandosi essa solo ad affermare, quanto alle quote di esecuzione, che la suddivisione delle mansioni tra le singole aziende, in caso di aggiudicazione, è del 55% per Team Service a r.l., del 28,30% per S.n.a.m. Lazio Sud s.r.l. e del 16,70% per Linda s.r.l., l’offerta di questo avrebbe dovuto essere esclusa, come sostiene l’odierna appellata, per violazione della disposizione dell’art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006, nella sua formulazione anteriore alla riforma del 2012 ed applicabile per la sua natura di affermato principio generale, *ratione temporis*, anche agli appalti di servizi e forniture.

20.6. Ne discende che il terzo motivo dell’originario ricorso, dichiarato assorbito dal T.A.R., deve essere accolto, con conseguenziale esclusione del r.t.i. aggiudicatario dalla gara per violazione dell’art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006 nella formulazione *ratione temporis* applicabile alla presente controversia.

21. Conclusivamente, seppur per differenti ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata merita conferma nella propria statuizione annullatoria degli atti gravati in prime cure.

22. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate, contraddistinte da notevoli oscillazioni interpretative, nonché la diversità delle ragioni esposte a fondamento della presente pronuncia annullatoria rispetto a quelle espresse dal giudice di primo grado, possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per le ragioni di cui in parte motiva, l'impugnata sentenza.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)